



Statuto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV" che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.
2. Essa è evoluzione dell'associazione denominata Gruppo Padovano Donatori di Sangue già costituita in Padova il 23 Aprile 1956, numero di Repertorio 2960, e riconosciuta con Decreto Prefettizio n. 39653/san. datato Padova 4 marzo 1958.

Art. 2 - Denominazione e sede

1. L'associazione FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV, con sede legale in via SS. Fabiano e Sebastiano 132 nel comune di Padova, si articola in Sezioni, con pari ruolo e dignità. L'indirizzo della sede legale è determinato con decisione della Conferenza dei Presidenti. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Caratteristiche dell'Associazione

1. La FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV ha la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato e non persegue scopi di lucro. E' assolutamente autonoma nell'ambito della propria attività. Ha labaro, tessere e distintivi propri. E' assolutamente apartitica, apolitica e aconfessionale.

Art. 4 - Efficacia dello statuto

1. La FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV è disciplinata da questo statuto e agisce secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Lo statuto e il regolamento vincolano alla loro osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 5 - Modifiche dello Statuto

1. Lo statuto è modificato su proposta della Conferenza dei Presidenti e votato con la maggioranza dei due terzi dei componenti dall'Assemblea. La modifica allo statuto produce effetti solo dopo il riconoscimento effettuato dagli Enti competenti per legge.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6 - Finalità

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a supporto della donazione del sangue.

Art. 7 - Scopi dell'associazione

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle elencate al comma 2 e richiamano quelle elencate all'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017.
2. L'organizzazione di volontariato FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV opera, prevalentemente nella provincia di Padova e può agire anche nei comuni limitrofi alla provincia, per raggiungere le seguenti attività di interesse generale:
 - a) promuovere ogni iniziativa utile presso la cittadinanza affinché entri nella prassi comune il senso della necessità e dell'alto significato morale e sociale della donazione di sangue e dei suoi componenti, verso chiunque ne abbia bisogno, in modo gratuito, anonimo, periodico e responsabile;
 - b) coadiuvare il sistema del Servizio sanitario pubblico, associando nuovi donatori e mantenendoli donatori attivi nonché partecipando agli organismi istituzionali delle articolazioni del sistema sangue;
 - c) organizzare i donatori di sangue nell'Associazione e assisterli, compatibilmente con le proprie possibilità, purché ciò non rientri nelle

competenze di enti pubblici, onde incoraggiare, sviluppare e rinsaldare i vincoli di solidarietà fra i donatori stessi;

- d) promuovere verso altri soggetti, pubblici e privati le iniziative finalizzate alla valorizzazione morale e civica della donazione di sangue, per la sua tutela e per lo sviluppo dell'Associazione;
- e) concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue, allo scopo di garantire l'autosufficienza ematica e la tutela dei donatori;
- f) cooperare con le strutture Regionali e/o Nazionali alle quali l'associazione aderisce ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e condivisi.

TITOLO III - I SOCI

Art. 8 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione, e sono associati, tutte le persone che ne condividono i valori fondanti e le finalità. L'ammissione all'associazione è presentata con domanda scritta del richiedente. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e la possibilità di esclusione. In caso di rigetto motivato della domanda di ammissione, dovrà esserne data comunicazione all'interessato.
2. Tutti gli iscritti all'associazione risultano nel libro dei soci, sono muniti di tessera sociale, dalla quale, oltre all'identità personale, dovrà risultare la specifica categoria d'appartenenza e il gruppo sanguigno. La tessera viene rilasciata a firma del Presidente provinciale e di quello di Sezione.
3. La FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV si articola in tre categorie di aderenti:
 - a) Soci Donatori: sono soci donatori tutti gli associati, identificabili quali donatori attivi secondo i limiti fissati dalle normative vigenti. Devono attenersi responsabilmente alle disposizioni sanitarie in vigore. I donatori effettuano donazioni spontaneamente, periodicamente e secondo le indicazioni dell'associazione. Sin da subito hanno diritto di voto e possono essere eletti in deroga al limite di rispetto dei tre mesi minimi di cui al Codice del Terzo Settore.
 - b) Soci Collaboratori: sono soci collaboratori tutti coloro che, pur non potendo più donare il sangue o non più identificabili quali donatori attivi ai sensi della normativa vigente o non avendo mai potuto donare, prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito e continuato, per il

conseguimento dei fini istituzionali dell'associazione. Sin da subito hanno diritto di voto e possono essere eletti in deroga al limite di rispetto dei tre mesi minimi di cui al Codice del Terzo Settore.

- c) Soci Benemeriti: sono soci benemeriti tutte le persone che hanno contribuito, finanziato o che abbiano dato particolare collaborazione alla FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV, nel campo organizzativo, nello studio dei problemi trasfusionali o per il loro fattivo apporto all'Associazione. Sin da subito hanno diritto di voto e possono essere eletti in deroga al limite di rispetto dei tre mesi minimi di cui al Codice del Terzo Settore.

Art. 9 - Doveri

1. Tutti gli associati devono svolgere la loro attività in modo personale, coordinato e senza fini di lucro. Il comportamento, verso il prossimo, verso i destinatari delle donazioni e verso i Soci, è animato da spirito di solidarietà e ispirato al rigore morale, alla correttezza, alla lealtà e alla buona fede.
2. Tutti gli associati devono rispettare il presente statuto e il corrispettivo regolamento.

Art. 10 - Esclusione

1. Tutti i componenti dell'associazione possono motivatamente essere esclusi per gravi motivi di violazione della legge, dello statuto e del regolamento. L'esclusione è deliberata dalla Conferenza dei Presidenti anche su proposta della Giunta Esecutiva, o del corrispettivo Consiglio di Sezione, assunto il parere del Collegio dei Probiviri e valutate le motivazioni del socio.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. Lo status di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al legale rappresentante. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Art. 11 - Indicazione degli organi

1. Gli Organi della FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV sono:

- a) Organi Provinciali:
 - 1) Assemblea Provinciale dei Soci;
 - 2) Presidente Provinciale;
 - 3) Conferenza dei Presidenti di Sezione;
 - 4) Giunta Esecutiva;
 - 5) Organo di Controllo;
 - 6) Collegio dei Probiviri.
 - b) Organi di Sezione:
 - 1) Assemblea dei Soci di Sezione;
 - 2) Presidente di Sezione;
 - 3) Consiglio Direttivo.
2. Nessuna delle cariche può essere retribuita, viene ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per le attività connesse allo svolgimento degli incarichi associativi.

Art. 12 - Assemblea Provinciale dei Soci

1. L'Assemblea Provinciale dei Soci è l'organo sovrano e viene convocata in seduta ordinaria ogni anno per la votazione della relazione del Presidente Provinciale, del Bilancio di Esercizio alla scadenza o alla necessità per il rinnovo o per la revoca degli organi direttivi dell'Associazione, mentre in seduta straordinaria nei casi previsti dal regolamento o per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.

L'Assemblea Provinciale dei Soci:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- approva le modifiche dello statuto presentate dalla Conferenza dei Presidenti a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Viene considerata valida quando costituita da almeno un numero di delegati che rappresentino i 3/5 dei Soci Donatori totali. Sancisce lo scioglimento dell'Associazione, con due votazioni favorevoli consecutive effettuate nei termini fissati dal regolamento; ogni votazione deve ottenere il consenso di almeno un numero di delegati che rappresentino i 4/5 dei soci donatori totali. Approvato lo scioglimento nominerà un liquidatore.
 3. Le norme che disciplinano l'Assemblea dei Soci sono contenute nel regolamento.

Art. 13 - Il Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti ordinari e giuridici che la impegnano all'esterno. Viene eletto dall'Assemblea Provinciale dei Soci. La durata del mandato è di quattro anni ed egli non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
2. In particolare:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea Provinciale dei Soci, la Giunta Esecutiva e la Conferenza dei Presidenti;
 - b) esercita i poteri di coordinamento e può delegare a singoli soci o a soggetti esterni incarichi specifici relativi ai vari settori dell'attività associativa o il coordinamento di eventuali gruppi di lavoro;
 - c) adotta provvedimenti ritenuti urgenti, da ratificarsi alla prima Giunta Esecutiva;
 - d) presenta annualmente all'Assemblea Provinciale dei Soci la relazione morale al bilancio di esercizio sull'attività svolta dall'Associazione;
 - e) garantisce l'esecuzione dei provvedimenti della Giunta Esecutiva, della Conferenza dei Presidenti e dell'Assemblea dei Delegati di Sezione;
 - f) sottoscrive il verbale delle riunioni e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dagli aderenti;
 - g) dirige il personale dipendente dell'associazione che risponde alle sue direttive.

Art. 14 - La Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti è costituita dal Presidente Provinciale, da tutti i Presidenti delle Sezioni, dal Rappresentante del Gruppo Giovani Provinciale e dagli eventuali Commissari delle Sezioni, questi ultimi non hanno diritto di

voto. Decide a maggioranza semplice, presenti almeno la maggioranza dei componenti.

2. I compiti della Conferenza dei Presidenti sono:
 - a) provvedere al controllo del buon andamento dell'Associazione;
 - b) coadiuvare la Giunta Esecutiva nella gestione dell'Associazione, secondo quanto indicato dalla medesima Giunta Esecutiva e delibera sulle questioni che questa propone;
 - c) svolgere una funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta Esecutiva;
 - d) approvare il bilancio di previsione;
 - e) approvare la costituzione o lo scioglimento di Sezioni; può assumere temporaneamente la gestione straordinaria di Sezioni che rivelino situazioni di grave irregolarità, anche nominando un Commissario;
 - f) approvare le deroghe per le Sezioni aziendali di cui all'articolo 20, comma 3;
 - g) proporre la mozione di sfiducia contro il Presidente, la Giunta Esecutiva o un suo componente all'Assemblea Provinciale dei Soci per l'eventuale revoca.

Art. 15 - La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva dell'Associazione è costituita da sei Consiglieri. Viene eletta dall'Assemblea Provinciale dei Soci ogni quattro anni e decide a maggioranza semplice, presenti almeno la maggioranza dei componenti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Compiti della Giunta Esecutiva:
 - a) nomina il Vicepresidente Provinciale e il Tesoriere, scegliendo quest'ultimo tra soggetti qualificati, anche esterni all'associazione amministra e dirige l'Associazione;
 - b) presenta il bilancio annuale entro i termini di legge, come predisposto dal Tesoriere e lo sottopone all'Organo di Controllo per gli adempimenti previsti all'art. 17;
 - c) deferisce i Soci, qualora se ne manifesti la necessità, al Collegio dei Probiviri, nel rispetto di quanto fissato degli articoli 9 e 10 e ne propone la eventuale esclusione;
 - d) fa osservare le norme statutarie e ne propone le modifiche.

Art. 16 - Il Vicepresidente

1. Il Vice-Presidente, in assenza del Presidente o su delega dello stesso, lo sostituisce nelle sue funzioni, collaborando alla gestione dell'Associazione.

Art. 17 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'organo di controllo, quando non disposto diversamente dalla legge, è composto da tre membri effettivi, più due supplenti. Nella prima riunione elegge al suo interno il Presidente che convoca e presiede l'organo. Ha mandato di controllare l'amministrazione dell'Associazione a norma D.lgs. 117/2017, del Codice Civile e delle altre leggi di settore. Fornisce indicazioni per una migliore gestione dell'Associazione.
5. Presenta una relazione collegiale che viene allegata al bilancio di esercizio. I componenti possono partecipare, su invito, alle riunioni della Giunta Esecutiva, della Conferenza dei Presidenti e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 18 - Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, più due supplenti. Nella prima riunione elegge il proprio Presidente che convoca e presiede il Collegio. Il Collegio dei Proviviri, su richiesta della Giunta Esecutiva, ha il compito di esaminare, dirimere, giudicare ogni controversia che insorga fra i Soci o tra questi e gli Organi dell'Associazione. Vigila sulla conduzione dell'Associazione e tutela, per quanto possibile, gli aspetti giuridici che riguardano la medesima. I componenti del Collegio possono partecipare su

invito alle riunioni della Giunta Esecutiva, della Conferenza dei Presidenti e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati o aderenti tenuto a cura della Giunta Esecutiva;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi di amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, con preventiva richiesta motivata alla Giunta Esecutiva entro 30 giorni dalla domanda.

Art. 20 - Le Sezioni

1. Le Sezioni, nelle quali si articola la FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV, sono le rappresentanti locali dell'Associazione. Dispongono di proprio labaro.
2. Nel rispetto dello Statuto, e in particolare dell'articolo 7, hanno facoltà di azione nel territorio di loro competenza, purché non ostacolino l'attività di altre Sezioni e non interferiscano con le iniziative degli Organi Provinciali, nonché con le decisioni assunte dall'Assemblea dei Delegati di Sezione. Per ogni manifestazione promozionale e iniziativa a carattere locale devono darne comunicazione alla Giunta Esecutiva, che valuterà che non ci siano incompatibilità o sovrapposizioni. Essendo la Sezione un'articolazione territoriale dell'Associazione si applica il primo comma dell'articolo 13, ma i rispettivi impegni verso i terzi vengono formalmente sottoscritti dal Presidente della Sezione interessata, che se ne assume la responsabilità in quanto delegato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b).
3. Costituiscono caso particolare le Sezioni aziendali per le quali, in modo eccezionale ed esclusivo, possono valere, con riguardo alla disciplina del Consiglio Direttivo di sezione di cui all'articolo 22, delle deroghe al presente Statuto e al Regolamento di attuazione, solamente se specificatamente giustificate ed espressamente approvate dalla Conferenza dei Presidenti. Tali deroghe possono riguardare il numero minimo di membri del Consiglio Direttivo di Sezione e il limite della loro durata in carica.

Art. 21 - L'Assemblea dei Soci di Sezione

1. L'assemblea ordinaria dei Soci di Sezione è costituita da tutti i Soci iscritti presso la Sezione stessa.
2. I compiti dell'Assemblea sono:
 - a) effettuare il rinnovo degli organi direttivi di sezione, in base a quanto indicato nel regolamento;
 - b) esaminare e approvare la relazione morale e finanziaria presentata dal Presidente di Sezione;
 - c) nominare i delegati per rappresentarli all'Assemblea Provinciale dei Soci.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo di Sezione

1. Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, sempre dispari. Dura in carica quattro anni.
2. Compiti del Consiglio Direttivo di Sezione sono:
 - a) dirigere e amministrare la Sezione, con l'impegno prioritario di propagandare l'importanza della donazione ed incrementare il numero dei donatori e delle donazioni e di inserire la Sezione nel contesto delle attività locali;
 - b) nella sua prima seduta eleggere con votazioni separate: il Presidente, che diventa formalmente componente della Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 15, il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in sua assenza o su specifica delega e il Tesoriere;
 - c) convocare ogni anno l'Assemblea ordinaria dei Soci e quella straordinaria, secondo le norme riportate nel Regolamento;
 - d) esaminare e approvare le domande di iscrizione dei nuovi soci collaboratori e soci benemeriti, da trasmettere alla Giunta Esecutiva;
 - e) mantenersi in stretto contatto con gli Organi Provinciali, attuandone le indicazioni e le direttive;
 - f) predisporre, sotto la specifica responsabilità del Tesoriere e del Presidente di Sezione, tutti gli elementi (classi di voci) per la predisposizione del rendiconto finanziario nonché i relativi documenti giustificativi delle spese, da inviare alla Giunta Esecutiva, secondo le modalità indicate dal Regolamento;
 - g) designare i delegati indicati dall'Assemblea dei Soci di Sezione all'Assemblea Provinciale dei Soci;
 - h) indicare, almeno un candidato per Giunta Esecutiva ed, eventualmente, un candidato per la Presidenza, per l'Organo di Controllo e del Collegio dei

Probiviri in occasione dell'Assemblea Provinciale dei Soci convocata per il rinnovo degli Organi Direttivi;

- i) comunicare per iscritto alla Giunta Esecutiva, entro un mese dalle elezioni, le nuove cariche e la composizione del Consiglio Direttivo di Sezione;
- j) proporre almeno un giovane per la composizione del Gruppo Giovani Provinciale.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 23 - Indicazione delle risorse e mezzi finanziari

1. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere solamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.
2. Le risorse economiche della FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV sono costituite da:
 - a. contributi pubblici e privati;
 - b. donazioni e lasciti testamentari;
 - c. rendite patrimoniali;
 - d. attività di raccolta fondi;
 - e. rimborsi da convenzioni;
 - f. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
 - g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
 - h. i beni mobili e immobili;
 - i. le quote annuali versate dai sostenitori;
 - j. le entrate da iniziative di propaganda;
 - k. attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute all'art. 7 del D.lgs. 117/2017;
 - l. le quote del cinque per mille.

Art. 24 - Il Patrimonio

1. I beni dell'organizzazione possono essere beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili. I beni immobili e i beni mobili registrati, intestati all'Associazione FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV, sono individuati

nell'inventario, che è depositato presso la sede provinciale e può essere consultato dai soci.

2. Il patrimonio, compreso quello delle Sezioni, è di proprietà dell'Associazione FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV e può essere usato per gli scopi statuari o dato in uso alle Sezioni; potrà essere alienato solo con delibera del Giunta Esecutiva. Le Sezioni comunicano ogni variazione patrimoniale alla Giunta Esecutiva.
3. L'Associazione FIDAS – PADOVA (G.P.D.S.) ODV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 - Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle leggi vigenti. La Giunta Esecutiva vigila e controlla sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere in armonia con le finalità statutarie.

Art. 26 - I beni e loro devoluzione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a favore di associazioni benefiche o assistenziali, con priorità per altre federate FIDAS o altre associazioni di volontariato con finalità di promozione della donazione di sangue, compatibilmente con quanto fissato dall'articolo 9 del D.lgs. 117/2017.

TITOLO VI - IL BILANCIO

Art. 27 - Formazione e contenuto dei bilanci

1. Il Bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio è consuntivo e viene redatto quale rendiconto per cassa.
2. Il Tesoriere provinciale predispone il Bilancio di previsione quale documento di programmazione.

3. I Bilanci comunque sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e secondo i moduli ministeriali.

Art. 28 - Controllo sul bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è controllato dall'Organo di Controllo. Il controllo è finalizzato alla verifica della regolarità economico-finanziaria dell'Associazione. Eventuali rilievi critici sono sottoposti alla Giunta Esecutiva.

Art. 29 - Approvazione dei bilanci dell'Associazione

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 12 e depositato presso il RUNTS entro il 30 Giugno di ogni anno. Il bilancio di previsione viene approvato dalla Conferenza dei Presidenti.

Art. 30 - Bilancio Sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VII - LE CONVENZIONI E PERSONALE

Art. 31 - Convenzioni e contratti

1. Le convenzioni e i contratti fra l'Associazione e altri enti e soggetti sono sottoscritte dal Presidente Provinciale o dal Presidente della Sezione interessata, a norma dell'articolo 20. In caso di contestazioni nell'applicazione di tutte le convenzioni e dei contratti il potere decisionale spetta al Giunta Esecutiva. Originale di ogni atto è custodito nella sede dell'Associazione.

Art. 32 - Personale retribuito

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dal regolamento adottato dall'organizzazione.

TITOLO VIII - LA RESPONSABILITA'

Art. 33 - Assicurazione dell'organizzazione e dei collaboratori

1. L'Associazione assicura il Presidente provinciale e quelli di Sezione, i soci e i collaboratori per i danni derivati dalle attività svolte per conto dell'Associazione e ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 34 - Responsabilità dell'organizzazione

1. L'Associazione, in quanto formalmente riconosciuta, risponde dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati nel limite delle proprie risorse economiche. Può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Regolamento

1. Al presente statuto si aggiunge un regolamento di attuazione.

Art. 36 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/2017.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario

Il Presidente